

CODICE : SI21			
<b>PROVINCIA:</b> Siena	<b>COMUNE:</b> Pienza	<b>LOCALITA':</b> Monticchiello, Pianoia/Le Macchie	<b>AMBITO:</b> 17. Val d'Orcia e Val d'Asso
<b>DENOMINAZIONE:</b> Zona comprendente la necropoli etrusca di Monticchiello, loc. Pianoia/Le Macchie			
<b>DESCRIZIONE DEL PERIMETRO:</b> vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
<b>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</b>  <p>Nel Comune di Pienza, lungo la strada che dalla frazione Monticchiello conduce a Montepulciano in prossimità del valico, è attestata una piccola necropoli etrusco-romana, costituita da tombe ipogee di rilevante interesse archeologico scavate nel banco di arenaria degradante in direzione sud e prospettante sulla val d'Orcia.</p> <p>La scoperta è avvenuta nel 1998 durante i lavori condotti dall'Amministrazione Provinciale di Siena per la sistemazione di una delle piazzole di sosta per i visitatori del Parco della Valdorcia, anche se il sito era già noto in precedenza per l'attività di scavatori clandestini. In quell'occasione furono portate in luce sette tombe disposte una accanto all'altra lungo il costone immediatamente a valle della strada, con i <i>dromoi</i> orientati verso valle. Tranne due tombe a camera, tutte le altre sono classificabili come tombe "a nicchiotti" per la presenza di piccole cavità scavate sui due lati del <i>dromos</i>, assai lungo e molto stretto, e in fondo al corridoio, in asse con l'ingresso, destinate a contenere il vaso cinerario con i resti cremati dei defunti. La tomba più significativa è la tomba 5, del tipo a camera e attribuibile al I secolo a.C. Alla tomba si accede mediante un corridoio di circa 70 cm di larghezza, che immette in una sorta di piccolo vestibolo. Su di esso si aprono, disponendosi planimetricamente a trifoglio, tre camere irregolarmente rettangolari, dotate di banchine su tre lati. Lungo le pareti del <i>dromos</i> sono stati scavati numerosi nicchiotti, rettangolari o semicircolari, che si susseguono a varie altezze. Essi erano in origine chiusi da grandi tegole, poste in genere con le alette verso l'esterno. Esse potevano recare iscritto il nome del defunto, come dimostrano alcuni</p>			

frammenti rinvenuti nella tomba 7. In fondo al dromos della tomba 5 è stato riportato alla luce un lastrone di arenaria che doveva costituire la chiusura della camera centrale, recante su tre righe un'iscrizione destrorsa in lettere latine, ma con formula onomastica etnica ormai latinizzata: *ve(l)ber/comsi/aveosai*. Essa dunque conserva il nome del proprietario della tomba, capostipite del *gens* ivi sepolta. Nel vestibolo della tomba era certamente collocata la sepoltura di almeno un individuo incinerato, come dimostra il rinvenimento di frammenti di un'olla, ossa combuste e resti di un corredo, tra cui spicca una lucerna a volute e una *lagynos*.

Se la camera laterale destra è risultata violata da scavatori clandestini e con la volta in parte crollata, la camera centrale e quella di sinistra sono apparse ancora interrate e integre, con soffitto vagamente displuviato e con i quattro angoli stendati. La banchina occidentale della camera centrale risulta intagliata a formare una cavità forse adibita ad ospitare l'inumato, le cui ossa sono state ritrovate sul pavimento della camera. L'accesso alle camere è realizzato mediante due profonde ante squadrate scavate nel bancone naturale.

L'utilizzo della necropoli si estende su un arco di tempo abbastanza lungo, tra il II e il I secolo a. C. Materiali come un piccolo unguentario del tipo Forti Va, frammenti di piatti a vernice nera e in presigillata volterrana potrebbero anche risalire alla fine del I secolo a.C.

Interessante è anche la presenza, fra i reperti frammentari rinvenuti nel corso degli scavi, di alcune urnette fittili decorate a stampo, che ripropongono temi e caratteri ben noti nelle necropoli tardo ellenistiche dell'agro chiusino.

Il sito riveste dunque un notevole interesse archeologico e paesaggistico, trattandosi di una testimonianza significativa legata agli usi funerari di una comunità a carattere rurale, di cui non conosciamo ancora l'area insediativa, vissuta in un momento in cui va attuandosi il lento processo di romanizzazione dell'Etruria interna.

**ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI** (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☐ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☐ insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- ☒ **necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;**
- ☐ centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;
- ☐ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☐ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☐ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE**

DM - GU	Denominazione

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI**

CODICE	Denominazione
ARCHEO333-90520210355	Pienza. Montichiello. Necropoli etrusco-romana databile al II-I secolo a.C.

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p><b>1a</b> – Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la leggibilità delle permanenze archeologiche;</li> <li>- l'invarianza della regola generatrice del sistema costituito dalle necropoli di Pianoia/Le Macchie</li> <li>- gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico.</li> </ul> <p><b>2a</b> – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito dalla necropoli rupestre di Painoia/Le Macchie</p> <p><b>3a</b> – Mantenere l'assetto figurativo e le permanenze del paesaggio agrario antico costituito prevalentemente da copertura boschiva.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p><b>1b</b> – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geo-morfologici (costone di arenaria e corsi d'acqua), eco-sistemici (val d'Orcia), culturali, storici, e agli assetti agrari (necropoli rupestre).</p> <p><b>2b</b> – Riconoscere e tutelare la relazione esistente tra il patrimonio archeologico e i complessi e i manufatti di valore storico-architettonico espressione dell'evoluzione storica del territorio caratterizzante il contesto paesaggistico (contesto paesaggistico non deturpato).</p> <p><b>3b</b> – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i beni/siti archeologici appartenenti allo stesso sistema e coeve ai medesimi (area della Val d'Orcia e della necropoli), nonché l'integrità dei con visivi verso il sito e da questo verso il paesaggio circostante.</p> <p><b>4b</b> – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p><b>5b</b> – Conservare e valorizzare i segni che costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali (val d'Orcia e necropoli rupestre).</p> <p><b>6b</b> – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel</p>	<p><b>1c</b> – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema imperniato sulla necropoli di Pianoia le Macchie.</p> <p><b>3c</b> – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle <i>"Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lg. 42/2004</i> (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di istallazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p><b>4c</b> – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p>

	<p>contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p><b>7b</b> – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p><b>8b</b> – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p><b>9b</b> – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p><b>10b</b> – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti ...) al fine di garantire la conservazione materiale del beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p><b>11b</b> – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica .</p> <p><b>12b</b> – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p>	
--	--	--

	<p><b>13b</b> – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	--	--